

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL REGIO DECRETO N° 1269 DEL 4 GIUGNO 1938 AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO

L'articolo 6 del decreto in epigrafe sancisce che uno studente, OLTRE agli insegnamenti fondamentali e agli insegnamenti complementari necessari al conseguimento della laurea, PUÒ iscriversi a qualsiasi insegnamento complementare del proprio corso di laurea e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea nella stessa università..

1. In ciascun corso integrato, di un corso di laurea o di laurea magistrale della Facoltà a numero programmato, sono di norma iscrivibili, *ex art.* 6 del Regio Decreto n° 1269 del 4 giugno 1938, un numero di studenti non superiore al 10% del numero degli iscritti della coorte di riferimento (arrotondato all'unità superiore);
2. Gli studenti interessati a seguire un corso *ex art.* 6 dovranno presentare domanda alla Segreteria di Presidenza **entro il 10 ottobre**. Gli studenti che chiedono di iscriversi *ex art.* 6 a corsi integrati per i quali è previsto l'obbligo di frequenza sono soggetti agli stessi obblighi di frequenza, nonché alle stesse propedeuticità ai fini dell'esame, degli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in cui è previsto quell'insegnamento;
3. Il presente regolamento si applica anche agli studenti non iscritti a nessuna università, che chiedessero di frequentare insegnamenti della Facoltà e sostenere i relativi esami ai sensi dell'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo. Anche questi studenti non potranno frequentare più di 2 corsi.
4. Nel caso in cui il numero di studenti che richiedono l'iscrizione ad un determinato insegnamento sia superiore al 10% degli immatricolati, ai fini dell'ammissione, si procederà a compilare una graduatoria in cui saranno inseriti, in via prioritaria gli studenti iscritti ad un'altra Facoltà dell'Università del Molise, secondo un ordine basato sulla votazione in centesimi (o riportate in centesimi) del voto di diploma della scuola media superiore. In caso di parità di voto, sarà collocato in graduatoria il più giovane di età. Gli studenti di cui al punto 3 saranno inseriti in graduatoria solo successivamente a quelli iscritti presso l'Università del Molise con gli stessi criteri su indicati.
5. Il consiglio di struttura didattica provvederà a stabilire per ciascun corso una graduatoria tra i richiedenti, laddove il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili. La segreteria didattica del corso di studi provvederà a pubblicizzare tramite affissione in bacheca l'elenco degli studenti ammessi alla frequenza prima dell'inizio del semestre e ad inviare alla segreteria studenti l'elenco degli studenti ammessi a ciascun corso *ex art.* 6, ai fini della registrazione sulla carriera;
6. La segreteria didattica del corso di studi aggiungerà i nominativi degli studenti ammessi all'elenco degli studenti iscritti al corso di studi.
7. I CFU conseguiti a seguito di verifica di profitto dei corsi suddetti saranno considerati aggiuntivi rispetto agli insegnamenti fondamentali e agli insegnamenti complementari, ivi compresi i CFU a scelta dello studente, necessari al conseguimento della laurea a cui gli studenti sono iscritti e non saranno pertanto validi ai fini del curriculum del CdS di appartenenza.